



CITTA' DI TELESE TERME

Provincia di Benevento

www.comune.teleseterme.bn.it
ufficiotecnico@comune.teleseterme.bn.it
PEC: comune.teleseterme.llpp@pec.cstsannio.it
tel. 0824/974113-118 fax 0824/975476
Area Tecnica
Prot. n. 1080

Viale Minieri, 146 – 82037 Telese Terme (BN)
C.F. / P.I. 000 438 20 620



Telese Terme, 24/01/2022

PERMESSO DI COSTRUIRE N. 8 IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO – PROGETTUALE

VISTA la domanda acquisita al protocollo dell'Ente al n. 16210 del 02/11/2021, da parte del sig.ri DI GIOIA Giulio, nato a [redacted] ([redacted]) il [redacted], residente in [redacted] ([redacted]) alla via [redacted] n. [redacted], e DI GIOIA Erminia nata a [redacted] ([redacted]) il [redacted] e residente in [redacted] alla via [redacted] n. [redacted], intesa ad ottenere Permesso di Costruire in SANATORIA per "Fabbricato per civile abitazione" sito alla via Mazzini n.19", Foglio 18 particella n.261;

VISTI gli allegati elaborati di progetto redatti dall'ing. Vincenzo Villano;

VISTA la proposta di provvedimento del 24/12/2021 prot.19506, ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. 380/2001 ss.mm.ii e dell'art. 1 della L.R. 19/2001 ss.mm.ii;

VISTA la integrazione del 28/12/2021 prot.19605;

VISTA la comunicazione di esito favorevole istruttoria tecnico/urbanistica prot. n.348 del 10/01/2022;

VISTI i regolamenti comunali vigenti sull'edilizia, l'igiene e la Polizia Municipale, nonché il Piano Regolatore Generale;

VISTO il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 ss.mm.ii. e successive modificazioni, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";

VISTO l'art. 107, comma 3, lett. f), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

DETERMINA

in € 516,00 quale sanzione amministrativa per le opere eseguite in difformità e/o in assenza di titolo edilizio assentito (somma versata con bonifico bancario provvisorio d'entrata n.75 del 18/01/2022);

RILASCIA

sig.ri DI GIOIA Giulio, nato a [redacted] ([redacted]) il [redacted], residente in Roma ([redacted]) alla via [redacted] n. [redacted], e DI GIOIA Erminia nata a [redacted] ([redacted]) il [redacted] e residente in [redacted] alla via [redacted] n. [redacted],

IL PERMESSO DI COSTRUIRE

in SANATORIA per "Fabbricato per civile abitazione" sito alla via Mazzini n.19", Foglio 18 particella n.261, sotto l'osservanza delle vigenti norme legislative e regolamentari in materia di edilizia e di urbanistica, di tutela dei beni culturali ed ambientali, di igiene, di polizia locale, di circolazione stradale, di sicurezza del lavoro e nei cantieri temporanei e mobili ed in conformità al progetto presentato, nonché alle prescrizioni sotto riportate e fatti salvi in ogni caso i diritti dei terzi.

Sono allegati al presente permesso di costruire, i seguenti elaborati:

Tav. unica contenete: - Relazione tecnica illustrativa - Visura Catastale - Nulla osta del 26.03.1954 - Planimetria di accatastamento e certificato di abitabilità - Pianta piano terra e del piano primo - Autorizzazione del 09.04.1973 - Planimetria di inquadramento - Pianta piano terra, piano primo, sezioni e prospetti - Inquadramento urbanistico catastale - Pianta piano terra, piano primo, pianta copertura riferite ai progetti autorizzati - Pianta piano terra, piano primo, pianta copertura dello stato di fatto rilevato - Sezione a-a, sezione b-b, prospetto principale n.1 e prospetto laterale n.2 dello stato di fatto rilevato.

Allegati: Documentazione fotografica - Dichiarazione di pagamento

L'inizio dei lavori dovrà avvenire entro un anno dalla data di rilascio del presente permesso di costruire e, si dovrà comunicare l'inizio dei lavori nel rispetto delle vigenti disposizioni comunali, pena la decadenza del titolo stesso.

Il termine di ultimazione dei lavori, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare i tre anni dall'inizio dei lavori.

Entrambi i termini citati possono essere prorogati, su richiesta motivata da presentare prima della scadenza del termine, per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso. La proroga avviene con provvedimento motivato da parte del sottoscritto.

Decorsi tali termini si applicano le disposizioni dell'art. 15, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 380/01.

Il presente permesso si intenderà decaduto con l'entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data della comunicazione di inizio.

NORME E CONDIZIONI GENERALI

1. Nel corso dei lavori dovranno applicarsi tutte le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
2. I diritti dei terzi devono essere salvi, riservati e rispettati in ogni fase dell'esecuzione dei lavori.
3. In corso d'opera potranno solo apportarsi quelle varianti che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel presente permesso di costruire. In tal caso si deve trasmettere allo Sportello Unico per l'Edilizia comunale segnalazione certificata di inizio attività nel pieno rispetto delle modalità prescritte dall'art. 19 L. n. 241/1990 e succ. mod. e dall'art. 22 c. 32 del D.P.R. n. 380/2001.
4. Dovranno essere scrupolosamente osservate, se ed in quanto applicabili, le norme e le disposizioni sulle opere in conglomerato cementizio armato normale e precompresso ed a strutture metalliche, ai sensi della legge 5 novembre 1971, n. 1086 e secondo quanto previsto dalle vigenti norme regionali attuative, incluse le disposizioni legislative e regolamentari nazionali approvate in esecuzione della stessa legge n. 1086/1971, anche nel rispetto della "Normativa Tecnica per l'Edilizia" riportata nella Parte II^a del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
5. Dovranno essere scrupolosamente osservate, se ed in quanto applicabili, le norme e le disposizioni in materia di edilizia antisismica nell'eventualità il territorio ove si realizzano gli interventi risulta classificato sismico, ai sensi della legge 2 febbraio 1974, n. 64 e secondo

quanto previsto dalle vigenti norme regionali attuative, incluse le disposizioni legislative e regolamentari nazionali approvate in esecuzione della stessa legge n. 64/1974, anche nel rispetto della "Normativa Tecnica per l'Edilizia" riportata nella Parte II^a del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

6. Qualora non siano stati indicati nella domanda del permesso di costruire il nominativo e l'indirizzo dell'impresa esecutrice dei lavori e quelli del direttore dei lavori, come di regola deve avvenire, il titolare del permesso di costruire è tenuto a segnalarli per iscritto allo Sportello Unico per l'Edilizia prima dell'inizio dei lavori.
7. Nel caso di sostituzione dell'impresa esecutrice o del direttore dei lavori, il titolare del permesso di costruire dovrà darne immediata notizia, segnalando nel contempo, allo Sportello Unico per l'Edilizia, i nuovi nominativi, pena la sospensione dei lavori iniziati.
8. In tutte le opere per le quali è richiesto un tecnico progettista, è tassativamente obbligatoria la continuità della direzione dei lavori da parte di un tecnico iscritto al rispettivo albo professionale nei limiti di competenza.
9. La verifica per l'inizio dei lavori, nei casi previsti al precedente n. 6, non potrà avere luogo se prima non saranno state rispettate, se ed in quanto dovute, le procedure di legge per la denuncia presso lo Sportello Unico per l'Edilizia comunale delle opere in conglomerato cementizio armato normale, precompresso ed a struttura metallica, ai sensi dell'art. 65 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 ovvero, se non saranno state rispettate, se ed in quanto dovute, le procedure di legge per la presentazione della denuncia allo Sportello Unico per l'Edilizia comunale delle strutture da realizzare in zona sismica, ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e non sarà stata ottenuta la preventiva autorizzazione da parte dell'ufficio competente al rilascio, ai sensi dell'art. 94 dello stesso D.P.R. n. 380/01. Nel cantiere, dal giorno di inizio dei lavori dovranno essere conservati una copia del progetto delle strutture e della relazione illustrativa, con l'attestazione dell'avvenuto deposito rilasciato dall'ufficio competente.
10. Nel cantiere deve essere esposta una tabella recante numero, data e titolare del permesso di costruire, l'oggetto dei lavori, l'intestazione della ditta esecutrice, le generalità del progettista, del direttore e dell'assistente dei lavori e ad ogni richiesta del personale di vigilanza o controllo deve essere esibito il permesso di costruire ed eventuali titoli edilizi in variante. Tale personale ha libero accesso al cantiere e ad esso dovrà essere prestata tutta l'assistenza richiesta.
11. Nelle manomissioni del suolo pubblico, che devono essere sempre esplicitamente e regolarmente autorizzate, si dovranno usare tutte le cautele necessarie ad evitare danni agli impianti dei servizi pubblici e, in presenza di tali impianti, si dovrà immediatamente darne avviso all'ufficio comunale competente.
12. Non è consentito ingombrare le vie e gli spazi pubblici. Se necessaria per l'occupazione di suolo pubblico deve essere richiesta l'autorizzazione all'ufficio comunale competente, con riserva di revoca qualora il Comune lo ritenesse necessario per esigenze di pubblico interesse. Le aree così occupate dovranno essere restituite ripristinate, a lavoro ultimato o anche prima qualora i lavori venissero abbandonati o sospesi per più di un mese.
13. Il luogo dei lavori deve essere chiuso, lungo i lati prospicienti vie e spazi pubblici, con assito o muretto. Gli assiti e muretti dovranno essere di aspetto decoroso, alti almeno m. 2,50, dipinti a strisce bianche e rosse per tutta l'altezza e muniti di rifrangenti e, comunque, nel rispetto della vigente normativa di sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri temporanei e mobili (D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81). Ogni angolo sporgente dovrà essere munito di lanterna a vetri rossi che dovrà restare accesa dall'ora corrispondente al tramonto a quella corrispondente al sorgere del sole.
14. Ai sensi della legge 9 gennaio 1991, n. 10 e succ. modif., recante "Norme in materia di uso razionale dell'energia e per il contenimento del consumo di energia negli edifici" e delle relative norme attuative (D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412) ed in particolare ai sensi degli artt. 26 e 28 della stessa legge, il proprietario o chi ne ha titolo deve depositare il progetto e la relazione tecnica sottoscritti dal progettista o dai progettisti, insieme alla denuncia dell'inizio dei lavori, relativi alle opere di cui agli articoli 25 e 26 della legge n. 10/91 (quali l'installazione dell'impianto

termico o i lavori per la realizzazione dell'isolamento termico), per ottenere l'attestazione dell'avvenuto deposito da parte degli uffici comunali. La relazione tecnica deve essere redatta secondo i modelli-tipo approvati con Decreto del Ministero dell'Ind. Comm. e Artt. 13 dicembre 1993 (G.U. n. 297 del 20-12-1993) e deve essere depositata in Comune secondo le modalità previste con Circolare 13 dicembre 1993, n. 231/F dello stesso Ministero (G.U. n. 297 del 20-12-1993). Deve essere rispettato quanto prescritto negli artt. da 122 a 135 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

15. Devono essere rispettate le vigenti norme in materia di sicurezza degli impianti tecnici di cui al D.M. 22 gennaio 2008, n.37.
16. Per gli allacci alle pubbliche reti delle fognature e degli acquedotti comunali, dovrà essere presentata dall'interessato preventiva richiesta; i relativi lavori potranno essere iniziati solo dopo intervenuta l'autorizzazione dell'ente competente, previo versamento dei prescritti contributi regolamentari e delle eventuali cauzioni, a garanzia del ripristino delle proprietà comunali.
17. Le cauzioni, versate al Comune per l'occupazione di suolo pubblico e per gli allacci idrici e fognario, saranno restituite, a norma del regolamento, previo benestare del competente ufficio comunale, che accerterà l'avvenuta restituzione in pristino dello stato delle proprietà comunali interessate dai lavori.
18. Nel corso della costruzione dovranno adottarsi tutte le cautele (nell'osservanza delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari) e tutte le precauzioni allo scopo di evitare incidenti e danni alle cose ed alle persone e di ovviare, per quanto possibile, i disagi che i lavori possono arrecare ai terzi comunque interessati.
19. L'impiego di mezzi d'opera rumorosi, o comunque molesti per la quiete e l'igiene pubblica, dovrà essere ridotto al tempo strettamente indispensabile e comunque limitato nell'orario stabilito dalle vigenti norme regolamentari.
20. La domanda per il rilascio del certificato di agibilità deve essere proposta allo Sportello Unico per l'Edilizia, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 24 e 25 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
21. Il titolare del permesso di costruire, il tecnico direttore dei lavori e l'impresa esecutrice dei medesimi, sono responsabili dell'inosservanza delle norme di legge e dei regolamenti comunali, come delle modalità esecutive fissate nel presente permesso di costruire, secondo quanto previsto dall'art. 29 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. L'inosservanza del progetto approvato e delle relative varianti depositate con D.I.A., comporta l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative di cui alla vigente legislazione in materia urbanistica.
22. Eventuali servizi di pubblica utilità esistenti sul lotto da edificare dovranno essere spostati a cura e spese del titolare il permesso di costruire.
23. L'eventuale previsione nel progetto allegato di locali ad uso commerciale non implica automaticamente il rilascio dell'autorizzazione commerciale, che dovrà essere subordinata al rispetto delle vigenti norme in materia.
24. È fatto obbligo di rispettare, anche se nel presente atto non sono esplicitamente richiamate, le prescrizioni vigenti in materia urbanistico-edilizia e, in particolare, il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni, le vigenti norme tecniche per l'edilizia in materia di strutture in conglomerato cementizio armato normale, precompresso e a struttura metallica di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086 ed in materia di edilizia antisismica di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64 nonché le relative norme regionali attuative, le vigenti norme in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici e privati aperti al pubblico, le vigenti norme in materia di sicurezza degli impianti e di contenimento dei consumi di energia negli edifici, le vigenti norme poste a tutela dei beni culturali, architettonici e paesaggistico-ambientali e, in particolare, il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. e le relative norme di attuazione a livello locale (piano paesaggistico regionale, etc. etc.), le vigenti norme in materia di circolazione stradale, polizia locale, sicurezza sul lavoro e nei cantieri temporanei e mobili, igiene urbana e le disposizioni aventi specifica attinenza con gli interventi in oggetto e, infine, gli strumenti urbanistici comunali vigenti e/o adottati nonché il regolamento

edilizio comunale vigente.

25. Vanno rispettati i rapporti di illuminazione, per tutti i locali indicati all'art. 28 del R.E.C., in alternativa va applicato l'art. 29 del R.E.C. .
26. Nel caso di installazione di macchinari, essi non potranno produrre esito sonoro superiore a 60 dB od odore molesto.

IL RESP. DELL'AREA TECNICA PROGETTUALE



(Ing. Roberta Cotugno)

[Handwritten signature]

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto messo comunale, dichiara di aver pubblicato in data _____ il presente Permesso di Costruire all'Albo Online di questo Comune e resterà pubblicato per 15 giorni consecutivi al n. _____.

Addì 19/01/2022

IL RESP. DELL'AREA TECNICA PROGETTUALE



(Ing. Roberta Cotugno)

[Handwritten signature]

=====

RELAZIONE DI NOTIFICA

Io sottoscritto messo comunale dichiaro di avere oggi _____ notificato il presente permesso di costruire al Signor _____ consegnandone l'originale a mani di _____

PER ACCETTAZIONE

IL MESSO COMUNALE